

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1379)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 6 ottobre 1965 (V. Stampato n. 2292)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 ottobre 1965*

Istituzione della promozione straordinaria per « benemerenze di servizio »  
per i sottufficiali e per i militari di truppa della Guardia di finanza

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Può essere conferita la promozione straordinaria per benemerenze di servizio ai sottufficiali della Guardia di finanza ed ai finanzieri che abbiano partecipato ad operazioni di servizio di eccezionale rilievo dimostrando, nel portarle a compimento, qualità militari e professionali tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore.

Può essere conferita la nomina al grado di vicebrigadiere per benemerenze di servizio

agli appuntati della Guardia di finanza per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

#### Art. 2.

La proposta di promozione straordinaria per benemerenze di servizio nei confronti dei sottufficiali e dei finanzieri o di nomina a vicebrigadiere nei confronti degli appuntati è formulata dal comandante di corpo da cui il sottufficiale o il militare di truppa gerarchicamente dipende ed è corredata del parere delle ulteriori autorità gerarchiche.

Sulla proposta di promozione straordinaria formulata nei confronti dei sottufficiali e sulla proposta di nomina a vicebrigadiere formulata nei confronti degli appuntati decide il Ministro delle finanze, previo parere favorevole, espresso ad unanimità di voti, della commissione di avanzamento per i sottufficiali, integrata dal Comandante generale, che la presiede, e dal comandante in seconda della Guardia di finanza.

Sulla proposta di promozione straordinaria formulata nei confronti dei finanzieri decide il Comandante generale della Guardia di finanza.

#### Art. 3.

Il sottufficiale o il finanziere riconosciuto meritevole della promozione straordinaria per benemerenze di servizio e l'appuntato riconosciuto meritevole della nomina a vicebrigadiere per benemerenze di servizio, sono promossi con decorrenza dalla data del fatto che determinò la proposta.

Per la formulazione delle proposte di cui al precedente articolo 2 e per la conseguente promozione o nomina si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità di grado, ai periodi di comando o di servizio e dalla esistenza di vacanza nell'organico del ruolo del grado superiore. Le eventuali eccedenze sono assorbite al formarsi della prima vacanza.

**Art. 4.**

Il sottufficiale non può essere proposto per la promozione straordinaria per benemerenze di servizio se ha già conseguito altra promozione per lo stesso titolo, anche se nel grado di finanziere o la nomina a vicebrigadiere per benemerenze di servizio.

L'appuntato non può essere proposto per la nomina a vicebrigadiere per benemerenze di servizio se ha già conseguito nel grado di finanziere la promozione straordinaria per benemerenze di servizio.

**Art. 5.**

La presente legge non si applica per i fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore.